

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1935

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore COSSIGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 1997

Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	4

ONOREVOLI SENATORI. - Già nel corso della recente campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento e in modo particolare subito dopo lo svolgimento delle elezioni anche per una attenta valutazione della insufficienza assoluta dei sistemi elettorali adottati in relazione ai fini dell'avviamento di una «democrazia compiuta dell'alternanza e dell'alternativa», nonchè della possibilità di formazione di governi stabili, quasi unanimi furono le critiche severe e insieme altrettanto unanime fu la volontà manifestata di riformarli.

I predetti quasi unanimi critiche e propositi di riforma, in uno con la delicatezza

della presente situazione politico-parlamentare, consigliano una rapida adozione delle auspiccate riforme, anche per le emergenze elettorali che potrebbero presentarsi.

Il sistema proposto per la elezione dei deputati e dei senatori è quello maggioritario, uninominale con eventuale doppio turno, cui vengono ammessi i candidati che abbiano ottenuto almeno il dieci per cento dei voti validi. Per l'elezione del Senato, in particolare, è previsto anche un eventuale terzo turno.

È soppressa altresì ogni quota di riserva da assegnare con il metodo proporzionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, espresso nel primo turno elettorale, nonchè, se necessario, nel turno di ballottaggio.

2. Il territorio nazionale è ripartito in seicentotrenta collegi elettorali assegnati alle singole circoscrizioni di cui alla allegata tabella A, a norma dell'articolo 56 della Costituzione, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro dell'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.»;

b) l'articolo 2 è abrogato;

c) l'articolo 3 è abrogato;

d) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - 1. Il voto è un diritto e un dovere di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.

2. Ogni elettore dispone di un voto per la elezione del candidato nel collegio uninominale, da esprimere su un'apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato che, oltre che dall'eventuale contrassegno proprio del candidato, può essere accompagnato dal contrassegno o dai contrassegni di gruppi o movimenti politici che ne appoggiano la candidatura. I contrasse-

gni che contraddistinguono il candidato non possono essere inferiori a uno o superiori a cinque. Nella scheda gli spazi complessivi riservati a ciascun candidato, accompagnato da uno o più contrassegni, devono essere uguali».

Art. 2.

1. L'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - 1. Non sono eleggibili i magistrati i quali hanno esercitato le funzioni di giudice in un periodo compreso nei settecentotrenta giorni antecedenti la data delle elezioni.

2. Tutti i magistrati non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa. L'aspettativa deve essere concessa a richiesta dell'interessato.

3. I magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti o che abbiano cessato dal mandato non possono esercitare funzioni di giudice per un successivo periodo di millesettecentosettantacinque giorni».

Art. 3.

1. L'articolo 13 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - 1. Presso il tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo del collegio è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'ufficio elettorale circondariale, composto da tre magistrati per ciascun collegio uninominale compreso nella sua giurisdizione e da un presidente scelto dal presidente della corte d'appello anche tra i magi-

strati della corte d'appello stessa o di altri tribunali della circoscrizione».

Art. 4.

1. L'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - 1. I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare o appoggiare candidature nei collegi uninominali, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le candidature nei collegi stessi. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato.

2. Coloro che intendano presentare candidati al di fuori dei partiti o gruppi organizzati di cui al comma 1 debbono preventivamente presentare il contrassegno con il quale intendono candidarsi».

Art. 5.

1. L'articolo 18 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 18. - 1. La presentazione delle candidature è fatta per singoli candidati. I candidati che sono presentati dai partiti o gruppi politici di cui all'articolo 14 devono, per poter utilizzare il relativo contrassegno, presentare una dichiarazione di collegamento che deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante di cui all'articolo 17.

2. La dichiarazione di appoggio a un candidato da parte di un partito o gruppo politico di cui all'articolo 14 deve essere fatta entro ventiquattro ore dalla presentazio-

ne della candidatura con dichiarazione accompagnata dall'accettazione del candidato a cui favore è fatta, nelle stesse forme previste per la presentazione della candidatura stessa.

3. Qualora le dichiarazioni di appoggio alla candidatura siano superiori al numero dei contrassegni di cui all'articolo 4, sono preferiti, dopo l'eventuale contrassegno proprio del candidato, i contrassegni secondo l'ordine di dichiarazione di appoggio. Nel manifesto elettorale di cui all'articolo 24 sono però riportati tutti i contrassegni.

4. La dichiarazione di presentazione della candidatura deve essere sottoscritta da non meno di duecentocinquanta elettori scelti nelle liste elettorali dei comuni ricompresi nel collegio o, nel caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi.

5. Entro il giorno successivo i partiti o gruppi politici organizzati che hanno partecipato alle elezioni e i cui candidati o i candidati da essi appoggiati abbiano dichiarato di desistere dalla candidatura, possono dichiarare di appoggiare un altro candidato, nelle forme e con gli adempimenti previsti per la prima dichiarazione di presentazione o di appoggio.

6. La scheda di ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati, scritti nell'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti il contrassegno proprio del candidato e i contrassegni dei partiti o gruppi politici che ne hanno presentato o ne sostengono la candidatura».

Art. 6.

1. L'articolo 18-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 18-*bis*. - 1. Il Presidente della Camera dei deputati che intenda presentare la sua candidatura in questa sua qualità lo dichiara con atto autenticato dal Segretario

generale della Camera dei deputati, da un sindaco o da un notaio, presentando un contrassegno esclusivo diverso da quello previsto dall'articolo 14.

2. La presentazione della candidatura di cui al comma 1 non abbisogna della sottoscrizione di elettori».

Art. 7.

1. L'articolo 77 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 77. - 1. L'ufficio elettorale centrale, compiute le operazioni di sua competenza, facendosi assistere, ove lo ritenga più opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente, proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto almeno la metà più uno dei voti validamente espressi, non comprendendosi tra i voti le schede bianche o nulle.

2. Qualora nessun candidato venga proclamato eletto in base alle disposizioni di cui al comma 1, si procede a un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella in cui si è svolto il primo. Sono ammessi al secondo turno i candidati che hanno ottenuto al primo turno almeno il dieci per cento dei voti validi.

3. Entro cinque giorni dalla prima votazione ciascun candidato ammesso al ballottaggio può dichiarare di desistere dalla candidatura, nelle stesse forme previste per la sua presentazione, fatta salva la sottoscrizione delle firme degli elettori.

4. Al secondo turno è proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il più anziano di età».

Art. 8.

1. L'articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera

dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 86. - 1. Qualora successivamente allo svolgimento delle elezioni generali un seggio attribuito ai sensi dell'articolo 77 rimanga vacante per morte, dimissioni o decadenza del deputato proclamato eletto, entro quindici giorni si procede alla convocazione dei comizi elettorali da tenersi in una domenica compresa tra il quarantesimo e il quarantacinquesimo giorno successivi.

2. Il mandato del deputato eletto in una elezione suppletiva cessa con la scadenza costituzionale o l'anticipato scioglimento della Camera dei deputati».

Art. 9.

1. La elezione della Camera dei deputati è disciplinata dalla presente legge e, in quanto compatibili, dalle altre norme in vigore.

2. Sono abrogate le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge.

Art. 10.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali della Camera dei deputati nell'ambito di ciascuna circoscrizione sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, nè dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni

che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della medesima città metropolitana istituita ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi ed ai criteri indicati nella presente lettera, deve tener conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il dieci per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera a) per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del quindici per cento, in eccesso o in difetto.

2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una Commissione, nominata dai Presidenti delle Camere, composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti

dalle proposte della Commissione di esperti, il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente una adeguata motivazione.

4. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.

5. Il Governo è delegato altresì ad adottare, entro lo stesso termine di cui al comma 1, un decreto legislativo con cui sono apportate al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, le modificazioni strettamente conseguenti a quanto previsto dalla presente legge, nonché norme per la semplificazione e l'abbreviazione del procedimento elettorale.

6. All'inizio di ogni legislatura i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono alla nomina della Commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, composta a norma del comma 2. Dopo ogni censimento generale, e ogni qualvolta ne avverta la necessità, la Commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali in Italia e all'estero si procede altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari o in conseguenza di una nuova disciplina sull'esercizio del voto da parte degli italiani all'estero.

Art. 11.

1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 5 dell'articolo 10, il Governo emana il Regolamento di attuazione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 12.

1. L'articolo 1 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - 1. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. I trecentoquindici seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

2. Il territorio di ciascuna regione, con eccezione del Molise e della Valle d'Aosta, è ripartito in collegi uninominali, pari al numero dei seggi assegnati alla regione.

3. La regione Valle d'Aosta è costituita in unico collegio uninominale. Il territorio della regione Molise è ripartito in due collegi uninominali.

4. I collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige sono definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422».

Art. 13.

1. L'articolo 2 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - 1. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto, sulla base dei voti espressi nei collegi uninominali».

Art. 14.

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - 1. Le elezioni per il Senato della Repubblica e quelle per le eventuali elezioni di ballottaggio si svolgono in un solo giorno».

Art. 15.

1. L'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - 1. La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta dai singoli candidati con l'accettazione della candidatura.

2. A pena di nullità della elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio o la candidatura contestuale al Senato e alla Camera dei deputati.

3. Per ogni candidato deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, il collegio per il quale si presenta, e con quale dei contrassegni depositati presso il Ministero dell'interno intenda contraddistinguersi.

4. La dichiarazione di presentazione del candidato deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

5. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta:

a) da almeno mille iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500 mila abitanti;

b) da almeno 1.750 iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500 mila abitanti e fino a un milione di abitanti;

c) da almeno 3.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di un milione di abitanti.

6. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza costituzionale di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 5 è ridotto alla metà.

7. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi.

8. La documentazione relativa alle candidature deve essere presentata per ciascuna

regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedente quello della votazione».

Art. 16.

1. L'articolo 15 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

«Art. 15. - *1.* L'ufficio elettorale circoscrizionale, costituito ai termini dell'articolo 6, procede con l'assistenza del cancelliere alle operazioni seguenti:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto la metà più uno dei voti validi.

3. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 2, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella in cui si è svolto il primo. Al secondo turno sono ammessi di diritto, e salvo desistenza, i due candidati che hanno ottenuto al primo turno almeno il dieci per cento dei voti validi.

4. Entro il quarto giorno successivo a quello della prima votazione, i candidati che avrebbero diritto di partecipare al secondo turno possono dichiarare di desistere con dichiarazione fatta nelle stesse forme previste per l'accettazione della candidatura.

5. Al secondo turno è proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero dei voti validi, purchè pari almeno al 30 per cento di essi.

6. Qualora nel secondo turno nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza richiesta di cui al comma 5, si procede ad un

terzo turno elettorale che ha luogo la domenica successiva a quella del secondo. Sono ammessi al terzo turno i due candidati che abbiano ottenuto al secondo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.

7. Al terzo turno è proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano di età».

Art. 17.

1. L'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

«Art. 19. - 1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore, il Presidente del Senato ne dà immediatamente comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno perchè si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato, con le modalità di cui agli articoli 9 e 15.

2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purchè intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura.

3. Le elezioni suppletive sono indette entro trenta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla giunta delle elezioni del Senato.

4. Il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o l'anticipato scioglimento del Senato.

5. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni».

Art. 18.

1. Il Governo è delegato a provvedere, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ad apportare integrazioni e modifiche al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) adeguamento ai principi e alle norme della presente legge;
- b) semplificazione delle procedure;
- c) massima abbreviazione dei termini delle procedure stesse.

Art. 19.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.